



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

ORDINANZA N. 109

Monselice, 25-09-2020

Oggetto: Ordinanza per l'applicazione delle misure di mitigazione del rischio di diffusione Coronavirus Covid 19, relativamente al divieto di consumo bevande alcoliche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Precisato che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 81 del 31 luglio 2020;

Visti i DPCM 7 agosto 2020 e 7 settembre 2020;

Attesa la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio della popolazione attraverso il rispetto del divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati;

Rilevato che la riapertura dei pubblici esercizi ha prodotto rilevanti fenomeni di assembramento di persone, per lo più intente a consumare bevande (specie alcoliche) in strade e piazze, difficilmente controllabili;

Considerato che si rende necessario per i motivi esposti, di vietare a chiunque di consumare all'aperto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalle ore 20.00 di ogni giorno fino alla chiusura degli esercizi, prevedendo che la somministrazione e il consumo delle stesse possano avvenire unicamente all'interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati oppure nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi, poiché il gestore è in grado di garantire il rispetto della distanza interpersonale prescritta dalle linee guida di cui in premessa;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Rilevato che nonostante gli specifici servizi di controllo non è stato possibile far rispettare compiutamente le predette norme sul divieto di assembramento, sul distanziamento sociale e sull'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale;

Accertato che nei fine settimana si sono verificate, oltre ad assembramenti e palese violazione degli obblighi di distanziamento sociale, risse e liti, causate dall'abuso di sostanze alcoliche con serio pericolo per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e la salute pubblica, come risulta da accertamenti della Polizia Locale;

Visto il D.L. 33/2020 art. 1 ed in particolare il comma 8 e 9;

Visto l'art. 3 comma 2 del D.L. 19/2020;

Visti gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.

ORDINA

fino al 14 ottobre 2020 compreso

che nel solo "Centro Storico" in tutti i giorni è fatto;

- 1) dalle ore 18:00 alle ore 06:00 del giorno seguente **divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri e/o contenitori in genere di VETRO** da parte di personale operante presso pubblici esercizi in sede fissa e su area pubblica, laboratori artigiani e circoli privati (fanno eccezione le superfici di somministrazione autorizzate). Il divieto trova applicazione anche riguardo a distributori di tipo automatico;
- 2) **il divieto a chiunque di consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione**, dalle ore 20.00 di ogni giorno fino alla chiusura degli esercizi, ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all'interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati, oppure nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi solo con posto seduti al tavolo;
- 3) **sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico comprese piazze, giardini piazze, aree monumentali**, e senza alcun limite di giorno ed ora è fatto: divieto di consumo e/o disponibilità di bevande in bottiglie, bicchieri o contenitori in VETRO;
- 4) **il mancato rispetto delle misure di cui al punto 2)** disposte con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000, come previsto dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e l a sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o delle attività da 5 a 30 giorni.
- 5) **il mancato rispetto delle misure di cui al punto 1)** disposte con il presente provvedimento, comporta la sanzione amministrativa dell'importo di **di Euro 500,00**.
- 6) **il mancato rispetto delle misure di cui al punto 3)** disposte con il presente provvedimento, comporta la sanzione amministrativa dell'importo di **di Euro 200,00**.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito Internet del Comune ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42 c. 1 del D. Lgs 33/2013;

che trasmessa trasmessa in copia:

- alle Associazioni di categoria dei pubblici esercizi;
- al Prefetto di Padova;
- alla Compagnia dei Carabinieri di Abano Terme e alla stazione Carabinieri di Monselice;
- al Questore di Padova;
- al Comando di Polizia Locale.

Copia della presente ordinanza verrà inoltre comunicata, agli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La Polizia Locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia un interesse concreto e attuale potrà presentare ricorso, ai sensi dell'art.133, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104, al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL SINDACO
avv. Giorgia BÉDIN



